



390/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 28/04/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Pasqualino Magliuzzi per il ricorrente e
l'Avv. Gianna Fiore per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80323 del registro di
Segreteria, promosso dal Dott. XX, nato
a omissis il omissis (omissis), residente a
omissis in via omissis, omissis,
rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALINO MAGLIUZZI del Foro di Latina (MGLPQL52S05D708J), presso il
quale è elett.te domiciliato in Gaeta, Corso Cavour
41, come da procura allegata e con domicilio digita-

le al seguente indirizzo PEC avv.pasqualinomagliuzzi@puntopec.it,

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato previa suspensiva, il provvedimento del 23 gennaio 2024, pervenuto tramite raccomandata AR il 15 febbraio 2024, con il quale si dispone il recupero di somme che si assume indebitamente corrisposte sulla pensione goduta dal 1 marzo 2015 per un importo, calcolato al netto, di 58.198,05 euro.

Parte attrice Consigliere TAR-LAZIO ha rappresentato che:

- con determinazione n. RM042015822999 veniva conferita con il sistema contributivo la pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza 1 marzo 2015 per un importo annuo lordo, sog-

getto alle ritenute di legge, di euro 191.915,39. In tale atto veniva precisato che, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1 comma 701 della legge 23/12/2014 la disposta liquidazione doveva considerarsi provvisoria;

- a distanza di quasi 9 anni dal suo collocamento in pensione è stato disposto l'impugnato provvedimento di recupero per l'importo di Euro 58.198,03 con la seguente modalità, trattenuta di euro 904,60 per due rate sulla pensione in godimento a decorrere dalla rata 04/2024 e trattenuta di Euro 1.658,50 per 34 rate sulla suddetta pensione a decorrere dalla rata 06/2024.

Nel merito ha dedotto:

- la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990;
- la violazione del principio dell'affidamento incolpevole;
- l'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Il provvedimento impugnato non avrebbe esposte le ragioni poste a base dall'INPS per sorreggere il disposto recupero

di somme che si assumono essere state erroneamente corrisposte a partire dal 1 marzo 2015, data del collocamento in pensione del ricorrente, tenuto anche conto del notevole tempo trascorso tra conferimento della pensione stessa ed il disposto recupero (quasi nove anni),

concludendo in conformità con richiesta di vittoria di spese.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente riportato quanto comunicato dalla Sede competente dell'Ufficio nella relazione istruttoria e segnatamente *"il ricorrente XX veniva collocato a riposo con decorrenza 01/03/2015; la relativa determina di pensione veniva emessa in data 29/05/2015 specificando che si trattava di liquidazione provvisoria per via del comma 707 art 1 l. 190/2014; la pensione dell'odierno ricorrente è in regime retributivo ed è soggetta al doppio calcolo ai sensi del comma 707 art 1 l. 190/2014; l'amministrazione di appartenenza (Segretariato generale della Giustizia amministrativa) con pec del 10/02/2016 inviava alla Filiale metropolitana Roma sud-ovest nuovo PA04 ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico per migliora-*

menti contrattuali; la suddetta Filiale in data 25/02/2016 la inoltrava alla scrivente sede territorialmente competente; i sistemi dell'Istituto nel 2016 non erano stato predisposti per la gestione della riliquidazione dei trattamenti pensionistici alla luce del comma 707 di cui sopra per cui non era, allo stato, possibile dare applicazione al modello PA04; nel novembre 2020 l'Istituto aggiornava i sistemi per la riliquidazione con decorrenza antecedente al 01/01/2015 con applicazione del doppio calcolo ai sensi del comma 707 art 1 l 190/2014;

la riliquidazione del trattamento pensionistico avveniva con determina del 02/01/2024 entro il termine prescrittivo dei 10 anni dalla notifica del modello PA04;

a seguito della suddetta riliquidazione, si ingenerava in capo al XX un indebito lordo pari ad € 100.632,97 nei confronti dell'Inps;

l'importo da restituire, calcolato al netto, è quindi di € 58.198,05; di tutto ciò il ricorrente veniva notiziato a mezzo di raccomandata invita in data 13/02/2024; in pari data veniva notiziato che la fine del recupero del suddetto indebito veniva attivato centralmente piano rateale di recupero su pensione.".

Nel merito ha dedotto:

- l'inammissibilità della richiesta cautelare per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- che il trattamento pensionistico è stato liquidato con il criterio di calcolo interamente retributivo in applicazione dell'art. 1 comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190
- che alla fattispecie non sarebbe applicabile la disciplina prevista dall'articolo 162 del DPR n.1092/73 non trattandosi di indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio e, di conseguenza, neanche la relativa giurisprudenza, espressa nelle sentenze delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2007 e n. 2/QM/2012;
- che la fattispecie in esame non può essere fatta rientrare nella previsione di cui all'art. 206 del DPR n.1092/73.

Ha concluso per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. La controversia all'esame attiene alla ripetibilità di un indebito pensionistico scaturito dal pagamento di un importo non dovuto per il periodo dal 01/03/2015 al 29/02/2024, sulla pensione cat. VOCTPS n. 09032430 (Iscrizione numero 17733484).

La questione della ripetibilità (ovvero della irripetibilità) dell'indebito, insorto dal ricalcolo del trattamento pensionistico effettuato dall'Amministrazione in sede di liquidazione della pensione definitiva, è stata oggetto di successivi arresti da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

In sede di risoluzione di questione di massima, le Sezioni Riunite con la sentenza n. 2 del 2 luglio 2012 hanno individuato i criteri in forza dei quali può ritenersi formato un legittimo affidamento in capo al pensionato, tale da giustificare una declaratoria giudiziale di irripetibilità dell'indebito pensionistico.

Quale giudice naturale della nomofilachia, le Sezioni Riunite hanno chiarito che il legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedi-

mentali e, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche: b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sicché possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.

Va ancora evidenziato che la giurisprudenza contabile è univoca nell'affermare che laddove la formazione di un indebito debba essere fatta risalire per intero al comportamento dell'Istituto previdenziale e sia ugualmente indubitabile la buona fede dell'accipiens, ne va dichiarata l'irripetibilità.

Ciò posto in diritto, in fatto si rileva che nel caso in esame, l'indebito è stato determinato da ragioni riconducibili esclusivamente all'Inps, giacché con riferimento alla posizione del ricorrente - collocato a riposo con decorrenza 01/03/2015- anche tenendo conto che l'amministrazione di appartenenza

(Segretariato generale della Giustizia amministrativa) con pec del 10/02/2016 inviava alla Filiale metropolitana Roma sud-ovest nuovo PA04 ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico per miglioramenti contrattuali, non può non rilevarsi che la riliquidazione del trattamento pensionistico avveniva solo con determina del 02/01/2024, cioè ben otto anni dopo.

Si reputa inoltre che il decorso di un tale periodo abbia indotto nel ricorrente un legittimo affidamento anche in considerazione che l'Ente previdenziale non ha preannunciato al pensionato l'applicazione del doppio calcolo ai sensi del comma 707 art 1 l 190/2014 e gli effetti che avrebbe potuto produrre, né emerge dagli atti che il pensionato avrebbe potuto rilevare in concreto secondo l'ordinaria diligenza, la prossima liquidazione in peius del proprio trattamento con formazione dell'indebito.

Né appare irrilevante ai fini della rilevanza del legittimo affidamento, le circolari e disposizioni interne dell'Inps che hanno determinato, in applicazione dei principi generali della Legge n.241/1990, i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

L'esistenza di una legge (legge n. 190/2014, comma 707 art 1) contemplante una particolare modalità di calcolo, peraltro antecedente al collocamento a riposo del ricorrente avvenuto con decorrenza 01/03/2015, imponeva un tempestivo procedimento di revisione del trattamento pensionistico.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

2. In conclusione, deve essere dichiarata l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite nel periodo dal 01/03/2015 al 29/02/2024, sulla pensione cat. VOCTPS n. 09032430 (Iscrizione numero 17733484) e, per l'effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, sulla base del principio di diritto espresso dalla sentenza SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di giudizio in relazione alla gratuità della causa previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Liquidando le spese di

lite in favore del ricorrente in euro 1.500, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.09.2025
15:08:50
GMT+02:00